

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
n. 245 del 19 dicembre 2019

Oggetto: **D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 – Direttive per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, agenzie e società compresi nel bilancio consolidato della Regione Marche.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- Di approvare le "Direttive per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, agenzie e società comprese nel bilancio consolidato della Regione Marche" di cui all'allegato A al presente decreto;
- Di comunicare ai soggetti compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Marche le Direttive di cui al punto precedente.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il funzionario delegato
(*Fabrizio Recchi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 concernente "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- D.G.R. 16 dicembre 2019, n. 1589 concernente "D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 - Individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" della Regione Marche e del perimetro di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2019".

Motivazione

L'art. 11-bis del D.lgs 118/2011 prevede la redazione da parte della Regione del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4), considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario).

I due elenchi relativi ai soggetti compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento sono stati approvati dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 1589 del 16/12/2019.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del gruppo coinvolti devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4.

A tal fine l'amministrazione pubblica capogruppo deve impartire ai soggetti compresi nel perimetro di consolidamento le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Ai sensi di quanto stabilito nel citato paragrafo 3.2 tali direttive devono riguardare:

1. Le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e di ogni altra informazione integrativa necessaria all'elaborazione del bilancio consolidato;
2. Le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative da trasmettere, secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011;
3. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011;
4. Tutte le istruzioni necessarie per consentire di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica.



Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone:

- Di approvare le "Direttive per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, agenzie e società comprese nel bilancio consolidato della Regione Marche" di cui all'allegato A al presente decreto;
- Di comunicare ai soggetti compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Marche le Direttive di cui al punto precedente.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.


Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Fabrizio Recchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI





DIRETTIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, AGENZIE E SOCIETÀ COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE MARCHE

1. Premessa

Il bilancio consolidato è:

- predisposto in attuazione degli articoli da 11bis ad 11quinquies del D.lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto all'art. 68, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011.

Le presenti direttive chiariscono e specificano quali sono i documenti, le informazioni ed i dati che i soggetti compresi nel bilancio consolidato devono trasmettere alla capogruppo Regione Marche, nonché le scadenze per la trasmissione degli stessi, al fine di consentire alla Regione l'elaborazione e l'approvazione del bilancio consolidato entro il termine del 30 settembre di ciascun anno previsto dalla normativa.

2. La riconciliazione delle poste di credito e debito reciproche tra i soggetti partecipati e la Regione

L'obbligo della riconciliazione delle partite creditorie e debitorie reciproche, asseverate dai rispettivi organi di revisione, disposto dall'art. 11 co. 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011, riguarda tutti i soggetti partecipati Regione Marche e non solo quelli oggetto di consolidamento.

Tuttavia tale adempimento assume particolare rilievo ai fini del consolidamento, segnatamente per le operazioni di elisione delle partite infragruppo, in quanto preordinato a garantire la perfetta corrispondenza tra le poste creditorie e debitorie dell'ente e le reciproche registrazioni tenute dai soggetti consolidati.

Le posizioni debitorie e creditorie nei confronti della Regione, asseverate dall'organo di revisione, vanno comunicate alla Regione stessa entro il **mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui il bilancio fa riferimento.**

3. I bilanci di esercizio e le altre informazioni necessarie ai fini del consolidamento

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi alla capogruppo Regione entro **10 giorni dall'approvazione** e, in ogni caso, **entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.** Qualora alla predetta scadenza il bilancio non fosse ancora stato approvato, deve essere trasmesso il pre-consuntivo o il progetto di bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante e tassativa, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio regionale (30 settembre).

I documenti da trasmettere entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e in ogni caso entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello cui il bilancio fa riferimento, sono:

- lo stato patrimoniale
- il conto economico
- la nota integrativa
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.lgs. 118/2011, che la Capogruppo provvede ad inviare ai soggetti da consolidare i quali lo restituiscono compilato.

Entro la stessa data devono essere trasmesse anche le seguenti informazioni che dovrebbero comunque essere contenute anche nella nota integrativa del bilancio:

- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo: crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo;
- l'ammontare dei crediti e dei debiti ripartiti nelle seguenti categorie:
 - con scadenza entro l'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio
 - con scadenza oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio
 - con durata residua oltre cinque anni;
- i debiti assistiti da garanzie reali su beni, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- gli strumenti finanziari derivati, il loro *fair value* e le altre informazioni sulla loro entità e natura;
- la composizione delle voci dello stato patrimoniale "ratei e risconti" ed "altri accantonamenti", quando il loro ammontare è significativo;
- la composizione delle voci del conto economico "proventi straordinari" ed "oneri straordinari" quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci.

4. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che ad operazioni e fatti simili, in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci della Regione e dei soggetti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, la Capogruppo opera un processo di armonizzazione dei bilanci d'esercizio delle singole componenti del gruppo e provvede ad apportare le opportune rettifiche di pre-consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta o se le difformità non sono rilevanti rispetto al valore consolidato della voce in questione. In tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. In considerazione di quanto sopra, occorre che ciascun componente del gruppo espliciti in nota integrativa i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

5. Metodo di consolidamento

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

I medesimi metodi di consolidamento devono essere utilizzati per i bilanci consolidati delle sub-holding del Gruppo.

6. Operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo Regione Marche, deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, in sede di

consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Pertanto prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio, tutti i soggetti compresi nel bilancio consolidato si attivano nei confronti della capogruppo Regione Marche e degli altri soggetti compresi nel Bilancio consolidato, per:

- individuare le operazioni reciproche;
- verificare e garantire la corrispondenza dei saldi;
- apportare le necessarie rettifiche e integrazioni ai valori contabili.

7. Valutazione delle partecipazioni

Per la valutazione delle partecipazioni, in coerenza con il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, i componenti del gruppo adottano il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

8. Debiti/crediti dettagliati per scadenza, debiti assistiti da garanzie reali e strumenti derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato deve contenere le informazioni riguardo l'ammontare dei crediti e dei debiti con scadenza entro l'esercizio successivo, oltre l'esercizio successivo e di durata residua superiore a cinque anni. Inoltre dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Regione Marche riportino le voci di debito/credito con il dettaglio degli importi secondo scadenza sopra menzionate. Inoltre devono essere indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Vanno altresì fornite informazioni relative agli strumenti finanziari derivati, il loro *fair value* e le altre informazioni sulla loro entità e natura.

9. Indicazione separata dei ricavi e dei costi attribuibili ai componenti del gruppo

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi attribuibili alla Regione per ciascun servizio espletato o contributo ricevuto nonché l'ammontare dei costi per ciascun bene o servizio di cui ha usufruito da parte della Regione.

Analogamente è necessario indicare separatamente i ricavi ed i costi riferiti a ciascun altro soggetto compreso nel consolidato.

10. Costo del personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

11. Ammortamenti

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, i criteri e le percentuali applicate per l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

12. Ratei, risconti e altri accantonamenti

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, la composizione delle voci dello stato patrimoniale "ratei e risconti" ed "altri accantonamenti" quando il loro ammontare è significativo.

13. Proventi e oneri straordinari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, la composizione delle voci del conto economico "proventi straordinari" ed "oneri straordinari" quando il loro ammontare è significativo.

14. Interessi ed altri oneri finanziari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

15. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2), poiché non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione, si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.

16. Termini per l'invio della documentazione e delle informazioni

Come già evidenziato sopra negli specifici paragrafi le scadenze per l'invio della documentazione alla Regione Marche sono:

- **entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui il bilancio fa riferimento**, la comunicazione delle posizioni debitorie e creditorie nei confronti della Regione Marche, asseverate dall'organo di revisione.
- **entro 10 giorni dall'approvazione e in ogni caso entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento**, i bilanci di esercizio (nel caso non fossero stati approvati i bilanci vanno trasmessi i pre-consuntivi o i progetti di bilancio predisposti per l'approvazione) e tutta la documentazione a corredo elencata nel presente documento.

16. Sanzioni

Il bilancio consolidato del Gruppo Regione Marche deve essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui fa riferimento. Prima dell'approvazione deve inoltre essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori della Regione. Il mancato rispetto di detto termine comporta, ai sensi dell'art.9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, per la Regione il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

È di tutta evidenza pertanto come l'osservanza dei termini sopra richiamati per l'invio della documentazione da parte dei soggetti da consolidare sia particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti per il controllo da parte del Collegio dei revisori e per l'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio regionale.